

Codice A1902A

D.D. 4 novembre 2015, n. 737

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza per l'ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signora D'ANGELO RITA.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2 che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione n. 493 A19020 del 29 luglio 2015 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda della Signora D'Angelo Rita inoltrata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 16.09.2015 Prot. n. 13975/A19.02A volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

con suddetta istanza la Signora D'Angelo Rita dichiarava un periodo di inserimento di attività lavorativa dal 25.02.2008 alla data di presentazione della suddetta istanza, in qualità di socia accomandataria dell'impresa PARADISE S.a.s. (REA n. TO-1077745) esercente le attività sia di centro estetico e sia di acconciatore dal 25.02.2008;

in data 25.09.2015 erano comunicati alla Signora D'Angelo Rita i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza perché la medesima non aveva dimostrato il possesso dei requisiti per l'ammissione al predetto corso di formazione teorica, con riferimento a un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di socio partecipante al lavoro, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva;

in data 02/11/2015 era prodotta dalla Signora D'Angelo Rita apposita documentazione, richiesta con la citata comunicazione del 25.09.2015, relativa alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale della medesima Signora D'Angelo rispettivamente ai fini Inail e Inps;

l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
vista la Legge n. 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore;
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e successive modificazioni intervenute;

vista la Legge regionale del 14 ottobre 2014, n. 14 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere la Signora D'ANGELO RITA (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La Dirigente
Alessandra Semini